

Codice A1509A

D.D. 2 novembre 2016, n. 756

Oggetto: Approvazione proposta di Convenzione tra Ministero dell'Interno e Regione Piemonte per la realizzazione del Progetto "Piemonte contro le discriminazioni" n. 348 finanziato dal FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: 3. Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni.

Visti:

il Programma Nazionale FAMI, documento programmatico 2014 -2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e successivamente modificato con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016;

la pubblicazione degli Avvisi territoriali del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), Azione OS2/ON3: "Potenziamento dei servizi previsti all'interno della rete antidiscriminazioni" - € 2.750.000, in data 15 dicembre 2015;

la D.G.R. 8 febbraio 2016, n. 9-2882 "Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020 - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2 Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni. Candidatura della Regione Piemonte ed approvazione della proposta progettuale", con la quale si delega il Direttore regionale alla Coesione Sociale alla presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e alla sottoscrizione, anche in forma digitale, di tutta la documentazione richiesta dal suddetto Avviso, della successiva convenzione di sovvenzione e, in generale, di tutti gli atti previsti dall'Avviso pubblico e dall'Autorità responsabile;

il decreto prot. 12473 del 4 agosto 2016 del Ministero dell'Interno che in qualità di Autorità Responsabile ha approvato la proposta progettuale " Piemonte Contro le Discriminazioni "

la proposta di Convenzione tra Ministero dell'Interno e Regione Piemonte pervenuta alla Regione attraverso la piattaforma informatica, come da comunicazione ricevuta con messaggio di posta elettronica in data 21/10/2016;

considerato che, condividendo la proposta, si ritiene necessario approvare e sottoscrivere la Convenzione di sovvenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione Piemonte per la realizzazione del Progetto "Piemonte Contro le discriminazioni";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il Dlgs 165/2001 e smi

visto il Dlgs 163/2006 e smi

vista la LR 23/2008 e smi

vista la LR 23/2014

determina

- di approvare la Proposta di Convenzione e di sovvenzione predisposta dal Ministero dell'Interno ed allegata alla presente Determinazione di cui fa parte integrante;
- di procedere alla sottoscrizione della allegata Convenzione.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni , ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lettera d) del Dlgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Allegato



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI *CODICE PROGETTO: PROG-348*

Beneficiario	Regione Piemonte
Titolo del progetto	Piemonte Contro le Discriminazioni
Obiettivo specifico e nazionale – Casi speciali	Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 3. Capacity building - lett.I) Contrasto alle discriminazioni
Costo del progetto	€ 413459,76
Data conclusione del progetto	31/03/2018



Indice

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione	4
Art. 2 Obblighi e Responsabilità.....	5
Art. 3 Composizione del contributo	9
Art. 4 Obiettivi del progetto e Destinatari	9
Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma	10
Art. 6 Indicatori utilizzati	11
Art. 7 Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)	13
Art. 8 Attuazione della Convenzione	16
Art. 9 Definizione dei costi ammissibili.....	20
Art. 10 Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili.....	21
Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati.....	25
Art. 12 Controlli	25
Art. 13 Sanzioni e revoche	26
Art. 14 Protezione dei dati.....	29
Art. 15 Regole di pubblicità	30
Art. 16 Foro competente	31
Art. 17 Conflitto d'interessi	31
Art. 18 Proprietà e uso dei risultati	31
Art. 19 Riservatezza	32
Art. 20 Sospensione	33
Art. 21 Forza maggiore	33
Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile	34
Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo.....	35
Art. 24 Accordi ulteriori	35
Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo.....	39
Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi.....	45
Allegato 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 2003	48
Allegato 4 - Tematiche incontri periodici AR/BF.....	49



Il Vice Capo Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione Prefetto Angelo Malandrino, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Responsabile"),

e

Nome / Ragione Sociale: Regione Piemonte

Natura giuridica: ente di diritto pubblico

Indirizzo / Sede Legale: Piazza Castello 165 10122 Torino TO

Codice fiscale: 80087670016

ed i seguenti partner di progetto co-beneficiari (eventuali):

Nr.	Nome Partner
1	Casa di Carità Arti e Mestieri
2	ENAIP PIEMONTE
3	Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte - IRES
4	U.I.S.P. Comitato di Torino

Il Beneficiario è rappresentato per la firma della presente Convenzione da: Gianfranco Bordone

Premesso che

(a) il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

(b) il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

(c) il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

(d) con decreto prot. n. 6168 del 29 maggio 2015 è stato designato in via definitiva il Vice Capo Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Ministero dell'Interno in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;



- (e) con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- (f) con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- (g) il Programma Nazionale FAMI, documento programmatico 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica della decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2 prevede tra gli interventi la lettera l): *contrasto alle discriminazioni*;
- (h) con decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 è stato adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale/Integrazione - Obiettivo nazionale 3 Integrazione - Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni;
- (i) il Soggetto proponente Regione Piemonte ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale "Piemonte Contro le Discriminazioni";
- (j) con decreto prot. 12473 del 4 agosto 2016 questa Autorità Responsabile ha approvato la proposta progettuale " Piemonte Contro le Discriminazioni ";

Tutto quanto sopra premesso, l'Autorità Responsabile e il Beneficiario, o il Beneficiario Capofila in caso di raggruppamento, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione

- 1.1 La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato " Piemonte Contro le Discriminazioni ", finanziato a valere sull' Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3 Integrazione, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
- 1.2 L'importo della Convenzione è pari ad € 413459,76 così come previsto all'art. 5 Budget di progetto e dal relativo Cronogramma. Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste dal



successivo art. 10 - "Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili".

- 1.3 Le attività progettuali avranno inizio a partire dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2018. La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dalla data di stipula e fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di riconoscimento effettivo da parte della Commissione Europea delle spese presentate da parte dell'Autorità Responsabile.
- 1.4 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila del finanziamento si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 2 Obblighi e Responsabilità

- 2.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila":
- a) ha la piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed integralmente, nel pieno rispetto della Convenzione;
 - b) in caso di Raggruppamento, è l'unico referente ed ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e l'Amministrazione. Ogni comunicazione relativa alla Convenzione da parte dell'Autorità Responsabile, verrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero attraverso un apposito sistema informatico (tramite le funzionalità del sito (<https://fami.dlci.interno.it>), esclusivamente al soggetto Capofila, che dovrà fornire riscontro certo della ricezione, salvo diverse specifiche disposizioni previste nella presente Convenzione;
 - c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autorità Responsabile, soprattutto in relazione ai pagamenti;
 - d) si impegna a partecipare ad incontri periodici⁽¹⁾ organizzati dall'Autorità Responsabile al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee

¹Cfr.allegato 4 "Tematiche incontri periodici AR/BF".



di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;

e) in caso di Raggruppamento, non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte (punti a), b) c) d)) ai co-beneficiari o ad altri soggetti. Quando è richiesta un'informazione sui co-beneficiari, il Capofila è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa all'Amministrazione;

f) in caso di Raggruppamento, informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;

g) informa l'Amministrazione delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione;

h) presenta apposita garanzia fideiussoria (*ove richiesto*) sul modello di quella resa disponibile dall'Amministrazione;

i) in caso di Raggruppamento, gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento; dettaglia l'ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun co-beneficiario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;

j) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'Amministrazione siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 10;

k) è responsabile della corretta applicazione e delle violazioni delle disposizioni di cui all'art.3 della L.136/2010 eventualmente riscontrate;

l) in caso di Raggruppamento, è il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutti i partner co-beneficiari. Assicura che tutti i contributi ricevuti siano pro-quota riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato. Informa l'Amministrazione dell'avvenuta ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari secondo quanto disposto dall'art.10;

m) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (in caso di Raggruppamento, inclusa la documentazione contabile dei partner co-beneficiari), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;



- n) assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'Amministrazione della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- o) è tenuto ad individuare specifiche modalità di confronto e di collaborazione con ogni attore coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali;
- p) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili nonché i limiti e le regole stabiliti dalla presente Convenzione o da ogni altro eventuale documento adottato in merito, anche successivamente alla stipula di quest'ultima, dall'Amministrazione;
- q) è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi di certificazione/attestazione previsti a carico del revisore indipendente / esperto legale nonché delle tempistiche definite dall'Autorità Responsabile;
- r) individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;

[In caso di raggruppamento] I partner co-beneficiari:

- s) concordano ed offrono al Beneficiario Capofila la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, il progetto;
- t) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i *report* da inviare all'Amministrazione, i consuntivi ed ogni altro documento previsto dalla Convenzione o, comunque, richiesto dall'Amministrazione;
- u) inviano all'Amministrazione, attraverso il Beneficiario Capofila, ovvero direttamente, nei casi specificatamente richiesti dalla presente Convenzione o dalla stessa Amministrazione, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;
- v) informano il Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- w) comunicano al Capofila le eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto.



Al fine di rispettare tutti gli obblighi e le responsabilità su elencati, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila" comunica i nominativi dei seguenti referenti:

Referenti Beneficiario		
Ambiti	Nome e Cognome	Indirizzo Mail e Telefono
Responsabile di progetto	Vincenzo Cucco	vincenzo.cucco@regione.piemonte.it - 0114325505
Referente monitoraggio e valutazione	Martino Grande	grande@ires.piemonte.it - 0116666455
Referente contabile	Anna Gallice	gallice@ires.piemonte.it - 0116666439

2.2 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila assume nei confronti dell'Autorità Responsabile l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno causato al Ministero dell'Interno e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

In particolare, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, con la sottoscrizione della presente Convenzione, manleva e tiene indenne l'Autorità Responsabile da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

2.3 Il partner co-beneficiario si impegna, ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità, a consentire i controlli e le verifiche in loco delle Autorità Designate del Fondo o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione.



Art. 3 Composizione del contributo

3.1 Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale massima del contributo comunitario è stabilita nel valore massimo di 50,00 %.

L'importo complessivo del progetto è così ripartito:

▪ Contributo comunitario	€ 206729,88}	50,00 %
▪ Contributo pubblico nazionale	€ 182257,88	PERC-NAZ
▪ Contributo privato	€ 24472,00	5,92 %

Art. 4 Obiettivi del progetto e Destinatari

4.1 Gli obiettivi che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila" deve raggiungere sono quelli indicati nella proposta progettuale (sezione B.2.2 della stessa) ammessa a finanziamento.

4.2 I destinatari eleggibili sono esclusivamente i cittadini di Paesi terzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del "Regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, con specifico riferimento ai target specificati **dall'art. 6 (Destinatari) dell'Avviso di cui alla lettera i) in premessa.**

Il Soggetto beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila" ed il partner co-beneficiario hanno l'obbligo di verificare, garantire e comprovare la corrispondenza e la riconducibilità dei destinatari dei servizi erogati ai target eleggibili. Nello specifico, il Soggetto beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila" ed il partner co-beneficiario devono attenersi alle modalità di rilevazione stabilite dall'Autorità Responsabile relative alla verifica, conservazione nel tempo e riproduzione ove richiesto, nel rispetto della normativa europea ed italiana vigente, di tutta la documentazione necessaria ad attestare e comprovare l'appartenenza dei destinatari dei servizi ai target eleggibili del programma nazionale FAMI (a mero titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di rilevazione: copia riprodotta elettronicamente de: - il permesso di soggiorno, codice fiscale, carta d'identità e/o altra documentazione rilevante). L'Autorità Responsabile indicherà successivamente le suddette modalità di rilevazione onde garantire la qualità, l'accuratezza e la comparabilità delle informazioni raccolte.



Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma

5.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto a rispettare e, in caso di Raggruppamento, a far rispettare, il budget di progetto (Allegato 5) ed il cronogramma (Allegato 6) approvati ed allegati alla presente Convenzione.

Di seguito la scheda sintetica del budget di progetto:

BUDGET*

A - Costi del personale: € 310050,76

B - Costi di Viaggio e Soggiorno: € 5680,00

C - Immobili: € 0,00

D - Materiali di consumo: € 0,00

E - Attrezzature: € 0,00

F - Appalti: € 44700,00

G - Auditors: € 7000,00

H - Spese per gruppi di destinatari: € 9000,00

I - Altri costi: € 9999,00

J - Costi Standard: € 0,00

K – TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI: € 386429,76

L - Costi indiretti: € 27030,00

M – TOTALE COSTI: € 413459,76

ENTRATE

N - Contributo Comunitario: € 206729,88

O - Contributo Pubblico Nazionale: € 182257,88

P - Contributo del Beneficiario Finale: € 24472,00

Q – TOTALE DELLE ENTRATE: € 413459,76

5.2 La percentuale fissa dei costi indiretti, come definiti dall'art. 18 comma 6 del Regolamento N.514/2014, non deve superare il 7% dei costi diretti ammissibili.

5.3 Al fine di ottimizzare le procedure di controllo in capo all'Autorità Responsabile e di prevedere tempi più brevi per l'erogazione dei contributi, il Beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate e, laddove applicabile, individuare ed acquisire un Esperto legale per la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi,



di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell'ambito del progetto. le spese per il Revisore contabile e per l'Esperto legale, quest'ultimo laddove previsto, devono essere imputate alla voce di costo G – *Auditors* e non eccedere complessivamente il 7% dei costi diretti del progetto. Per l'Esperto legale, la spesa complessiva non dovrà superare il 2% dei costi diretti del progetto.

- 5.4 Relativamente alla voce F – Appalti (*ove applicabile*) del budget, si precisa che il Beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività progettuali e non può, in ogni caso, affidare a terzi il complesso delle attività di cui è responsabile. Tuttavia, è possibile appaltare parzialmente o integralmente le attività - ad esclusione delle attività relative alla gestione complessiva del progetto - nel caso in cui le attività ovvero i servizi appaltati siano approvati dall'Autorità Responsabile contestualmente alla firma della Convenzione.

Art. 6 Indicatori utilizzati

- 6.1 Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi descritti all'art. 4, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, completerà la tabella sottostante riportando gli indicatori contenuti nella proposta progettuale, integrandoli, laddove non sia stato già effettuato, con quelli previsti dall'Autorità Responsabile per l'azione di riferimento.

Nr	Indicatori di Realizzazione	Unità di Misura	Data	Valore Atteso
1	Enti territoriali che hanno aderito alla rete UNAR	n.	31/03/2018	8
2	Operatori pubblici che hanno beneficiato di servizi di formazione nel settore del contrasto alle discriminazioni	n.	31/03/2018	700
3	di cui Associazioni di migranti aderenti	n.	31/03/2018	16
4	iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni attivate	n.	31/03/2018	150
5	reti territoriali di intervento attivate per il contrasto alla discriminazione	n.	03/03/2018	8

Nr	Indicatori di Risultato	Unità di Misura	Data	Valore Atteso
1	Segnalazioni di fenomeni discriminatori esaminate	n.	31/03/2018	40



2	di cui discriminazioni dirette nei confronti dei cittadini di Paesi terzi	n.	31/03/2018	25
3	di cui discriminazioni indirette fondate sulla razza o sull'origine etnica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi	n.	31/03/2018	15
4	denunce effettuate a fronte di segnalazioni di fenomeni discriminatori esaminati	n.	31/03/2018	35
5	di cui denunce effettuate a fronte di discriminazioni dirette nei confronti dei cittadini di Paesi terzi	n.	31/03/2018	21
6	di cui denunce effettuate a fronte di discriminazioni indirette fondate sulla razza o sull'origine etnica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi	%	31/03/2018	40
7	persone che hanno subito fenomeni di discriminazione intercettate	n.	31/03/2018	35

6.2 Il raggiungimento degli indicatori espressi nel presente articolo, secondo i parametri qualitativi previsti nelle specifiche dei progetti è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti, è facoltà dell'Autorità Responsabile revocare tutto o rimodulare parte del finanziamento concesso.

Le modalità e le tempistiche delle eventuali rimodulazioni saranno stabilite dall'Autorità Responsabile che si riserva di comunicare con successiva disposizione, unitamente ai parametri sulla base dei quali potranno essere effettuati eventuali decurtazioni di natura finanziaria, nonché la loro entità al fine di garantire la massima trasparenza del processo.

6.3 Il mancato raggiungimento degli indicatori dovrà essere debitamente motivato dal beneficiario che dovrà sottoporre le dovute rimodulazioni all'Autorità Responsabile che si riserva di condividerle o rimodularle secondo le esigenze di attuazione del Programma Nazionale FAMI. Le spese e le attività in itinere saranno approvate o ridefinite a cura dell'Autorità Responsabile.



Art. 7 Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)

- 7.1 Il Beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente l'attività di coordinamento del progetto che non può, in nessun caso, essere affidata a soggetti diversi dal Beneficiario stesso. Tuttavia, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, potranno – sotto la propria esclusiva responsabilità - affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.
- 7.2 Qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i co-beneficiari, intendano affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento e non potranno subaffidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.
- 7.3 I contratti stipulati tra Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o co-beneficiari e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo.
- 7.4 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e del principio del *value for money*.
- 7.5 Ferma l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di procedura di gara, aggiudica l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, evitando ogni conflitto di interessi.
- Sia nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, siano tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), sia nel caso in cui non vi siano tenuti il suddetto Beneficiario e/o Capofila e/o partner co-beneficiario in caso di Raggruppamento, dovranno richiedere, per l'affidamento a terzi, almeno tre offerte per importi tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (ferme restando le prescrizioni relative a conflitto di interessi e requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dall'Amministrazione.
- Per l'affidamento dei contratti di importo superiore a € 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016:



(i) qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario siano tenuti all'applicazione del d.lgs. 50/2016, l'affidamento deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto ai sensi dell'art. 36 e, in ogni caso, in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

(ii) qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario non siano tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, dovranno in ogni caso ispirarsi alla suddetta procedura, e dunque aggiudicare i contratti di appalto previa idonea indagine di mercato mediante avviso esplorativo o richiesta di almeno cinque offerte, assumendo ogni relativo onere - anche in merito alla richiesta del CIG (ove richiesto) - ai fini del rispetto della richiamata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui il Beneficiario, o Beneficiario Capofila nel caso di Raggruppamento, e/o ciascun partner co-beneficiario intenda affidare l'esecuzione delle attività progettuali a soggetti non aventi natura privata, non è tenuto a procedere come previsto nel comma che precede ma è, comunque, sempre obbligato al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, ed a fornire idonea motivazione in merito alle ragioni giustificative della scelta del contraente.

Fermo quanto sopra, si precisa che l'affidamento di contratti di valore inferiore a € 5.000,00 può essere effettuato sulla base di un'unica offerta (affidamento diretto), fornendo adeguata motivazione della scelta. È vietato l'artificioso frazionamento degli appalti da affidare.

7.6 Per ciò che concerne il rispetto dell'art. 3 della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, si fa rimando al Vademecum che sarà adottato in merito dall'Amministrazione per l'individuazione delle ipotesi e modalità di applicazione.

Per le ipotesi in cui la predetta norma risulti applicabile, il Beneficiario e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di affidamento di parte delle attività a soggetti privati, è tenuto ad inserire nel relativo contratto, le clausole che prevedano il rispetto dei predetti obblighi da parte degli affidatari. In particolare nei contratti cui si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dovranno essere necessariamente incluse a pena di nullità:



a) una clausola con la quale i soggetti terzi affidatari si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo, anche dell'Amministrazione (Ministero dell'Interno), tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del contratto di affidamento;

(per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 della l. n. 136 del 2010)

b) una clausola recante la seguente dicitura "1. L'impresa/Il soggetto (...), in qualità di subcontraente del Beneficiario oppure del Partner (...) nell'ambito della convenzione sottoscritta con l'Amministrazione (...), identificato con il CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa/il soggetto (...), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".

3. L'impresa/il soggetto (...), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Amministrazione (...)."

c) una clausola recante la seguente dicitura: "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto viene utilizzato il seguente conto corrente bancario (o postale), IBAN _ _ _ _ _ acceso (o dedicato) in data _ _ _ _ _ presso la Banca (o presso la società Poste italiane Spa) _ _ _ _ _ intestato a _ _ _ _ _ , Codice Fiscale o Partita I.V.A. _ _ _ _ _ con sede / residenza in _ _ _ _ _ in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) e ove presente il CIG dell'affidamento";

d) una clausola recante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti di cui al punto c) che precede;

Il Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché i Partner che hanno effettuato affidamento a terzi, sono tenuti ad indicare il codice CUP attribuito alla Convenzione in ogni atto contrattuale e nella relativa documentazione di spesa.

7.7 Resta inteso che, qualora l'affidatario sia un soggetto di natura pubblica, questo non è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della l. 136/2010 ed il Beneficiario non è tenuto all'inserimento delle predette clausole nei relativi contratti.



- 7.8. In caso di affidamento ad esperti esterni (persone fisiche) di attività di consulenza/assistenza il Beneficiario è tenuto ad applicare, al ricorrere dei relativi presupposti, l'art. 7, commi 6 e ss, del D.Lgs. 165/2001. I soggetti non tenuti alla sua applicazione selezionano comunque gli esperti esterni eventualmente necessari attraverso procedure competitive tracciabili, rispettose dei principi di pubblicità, concorrenza, predeterminazione dei criteri, parità di trattamento e di rotazione.
- 7.9 La Commissione Europea e/o le altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, hanno il potere di controllo su tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.
- 7.10 Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Amministrazione la documentazione indicata nel Vademecum di attuazione che sarà fornito da questa Amministrazione.
- 7.11 Posto quanto in precedenza espresso, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila rimangono gli unici responsabili verso l'amministrazione delle attività di monitoraggio secondo le modalità previste dall'Autorità Responsabile.

Art. 8 Attuazione della Convenzione

- 8.1 Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dal Regolamento (UE) N. 514/2014 e dal Regolamento (UE) N. 516/2014 e s.m.i.

In particolare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il sistema informatico (<https://fami.dlci.interno.it>), quale mezzo per le comunicazioni;
- trasmettere all'Autorità Responsabile il codice CUP relativo al progetto tramite il caricamento dello stesso sul Sistema Informativo;
- avviare le attività progettuali comunicando all'Autorità Responsabile, entro i tempi stabiliti, la data di inizio delle attività progettuali e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione ed il cronogramma di spesa di cui all'art. 5;



- tenere costantemente informata l'Autorità Responsabile dell'avanzamento esecutivo dei progetti, e rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione e quelli previsti per l'attuazione del Programma Nazionale dall'Autorità Responsabile;
- rispettare quanto previsto dai Regolamenti, e quanto nel Programma Nazionale del Fondo;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese di cui al “Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020” – nella versione di luglio 2016”;
- attenersi alle indicazioni dell'Autorità Responsabile in merito all'applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;
- attenersi alle modalità di rilevazione dei dati previste dall'Autorità Responsabile anche attraverso le eventuali linea guida di riferimento.

8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita, salvo diversa disposizione dell'Autorità Responsabile. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Autorità Responsabile si riserva di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di revocare il finanziamento.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Documentazione propedeutica al finanziamento	► Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse ► Trasmissione del CUP/Richiesta CUP tramite il caricamento dello stesso sul Sistema Informativo	Entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla sottoscrizione della Convenzione
Eventuale Domanda di Anticipo pari al 50% dell'importo finanziato che risulta dal budget approvato (contributo comunitario e contributo pubblico nazionale)	► Domanda di anticipo/rinuncia ► Fideiussione (ove applicabile)	Entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla firma della Convenzione



Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Domanda di Rimborso Intermedio² Sulla base delle spese rendicontate nella relativa domanda di rimborso intermedio presentata al netto della corrispondente percentuale del contributo del Beneficiario Finale, previo raggiungimento di una percentuale di spesa almeno pari al 10% del costo totale del progetto. Fino: - al 30% dell'importo finanziato se è stato richiesto l'anticipo oppure - all'80% dell'importo finanziato se non è stato richiesto l'anticipo	► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese ► Documentazione di spesa debitamente quietanzata³	Non oltre il 31 marzo 2017
Domanda di Rimborso Finale (relativa al saldo della sovvenzione)	► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese ► Final Assessment ► Documentazione di spesa debitamente quietanzata⁴	- Entro 30 (trenta) giorni dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento; - Ovvero entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; - E comunque non oltre il 30 aprile 2018
Verifiche dell'Esperto Legale (ove applicabile)	► Attestazione legale e relativi allegati.	Entro 20 giorni successivi alla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso
Verifiche del Revisore Indipendente	► Verbale di verifica amministrativo-contabile e relativi allegati.	Entro 30 giorni successivi alla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso

² Il Beneficiario Finale deve presentare la domanda di rimborso intermedio entro il 31 marzo previo raggiungimento di un livello di spesa almeno pari al 10% del costo totale del progetto che risulta dall'ultimo budget approvato. In ogni caso, l'importo che potrà essere erogato per il rimborso intermedio non potrà essere superiore al 30% dell'importo finanziato se è stato richiesto l'anticipo oppure all'80% dell'importo finanziato se non è stato richiesto l'anticipo.

³ Le spese oggetto di rendicontazione intermedia devono essere quietanzate entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso intermedio.

⁴ I costi devono essere sostenuti entro la data di conclusione del progetto, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso finale.



Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Monitoraggio	► Schede di monitoraggio intermedio quantitativo e qualitativo contenente dati fisici, finanziari e procedurali del progetto	Con cadenza trimestrale secondo il calendario fornito dall'AR
	► Schede di monitoraggio ex-post	Prima fase: - Entro 180 (centottanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; - E comunque non oltre il 30 settembre 2018. Seconda fase: - Entro 360 (trecentosessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; - E comunque non oltre il 31 marzo 2019. Eventuale ulteriore fase secondo le modalità e le tempistiche fornite dall'AR

8.3 Oltre alla documentazione di cui sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali ed ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni dell'Autorità Responsabile, secondo le modalità e tempistiche che saranno comunicate.

8.4 I modelli previsti per adempiere alle disposizioni descritte sono accessibili attraverso il sistema informativo <https://fami.dlci.interno.it> ed eventuali altre modalità stabilite dall'AR.

8.5 Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato. Resta inteso che l'autorizzazione dell'Autorità Responsabile è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte risultano coerenti agli obiettivi del progetto e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, attività, importo massimo della convenzione e destinatari coinvolti.

Sarà possibile presentare trimestralmente massimo una rimodulazione di budget e comunque l'ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa all'AR entro e non oltre 30



(trenta) giorni di calendario precedenti alla data di chiusura del progetto. Il budget finale non potrà, comunque, discostarsi dal budget iniziale approvato per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

Ognuna di tali modifiche sarà oggetto di valutazione e, laddove non presentino elementi di criticità, di approvazione da parte dell'Autorità Responsabile. L'Amministrazione non autorizzerà modifiche superiori al 30%. Tuttavia in situazioni eccezionali, e previa presentazione di adeguate giustificazioni da parte del Beneficiario, l'Amministrazione medesima si riserva, a suo insindacabile giudizio, di approvare modifiche che superino la misura del 30%.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inoltrare all'Autorità Responsabile la richiesta di modifica del budget prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto.

- 8.6 Ogni modifica alla composizione del gruppo di lavoro dovrà essere soggetta ad una formale approvazione da parte dell'Autorità Responsabile a seguito della trasmissione dei CV delle relative risorse. Qualora la sostituzione delle risorse comporti una modifica del budget, la suddetta modifica dovrà essere inoltrata all'Autorità Responsabile prima che possa produrre effetto.
- 8.7 In riferimento agli affidamenti previsti nella voce di budget F-Appalti, ogni significativa variazione che si verifichi nel corso del progetto (sostituzione del(i) fornitore(i) principale(i), nomina di un nuovo appaltatore) deve essere debitamente notificata alla Autorità Responsabile e ufficializzata attraverso modifiche di budget approvate dalla stessa.

Art. 9 Definizione dei costi ammissibili

- 9.1 Sono ammessi a finanziamento i costi sostenuti ai sensi degli artt. 17 e 18 del Regolamento (UE) N. 514/2014. In particolare, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:
- a) rientrare nel campo di applicazione dei regolamenti specifici e dei relativi obiettivi;
 - b) essere necessarie per il buon esito delle attività del progetto in questione;
 - c) essere ragionevoli e rispettare i principi di sana gestione finanziaria, in particolare i principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;



- d) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto facente parte del Programma Nazionale di riferimento;
- e) essere sostenute dal Beneficiario residente e registrato in uno Stato membro, tranne nel caso di organizzazioni governative internazionali;
- f) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione;
- g) essere identificabili e verificabili anche attraverso un sistema di contabilità separata e informatizzata;
- h) essere conformi ai requisiti della legislazione fiscale e previdenziale e alla norme nazionali sulla tracciabilità.

Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di avvio delle attività indicata nell'apposita comunicazione e fino alla data di conclusione del progetto, purché le stesse siano conformi a quanto indicato negli art. 17 e 18 del Regolamento (UE) N. 514/2014. Inoltre, il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 10 Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili

10.1 L'Autorità Responsabile, corrisponderà al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, l'importo spettante secondo le seguenti modalità:

- a) anticipo pari al 50% dell'importo finanziato⁵ che risulta dal budget approvato, a seguito dell'erogazione della quota pertinente di prefinanziamento da parte della Commissione Europea e della trasmissione da parte del Beneficiario della Comunicazione di avvio delle attività. Resta inteso che l'erogazione della quota di anticipo, al ricorrere dei presupposti di legge, è subordinata all'esito positivo dei controlli preventivi da parte delle Autorità competenti, nonché alla presentazione, se dovuta, di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle

⁵ Per importo finanziato si intende la somma del contributo comunitario e del contributo pubblico nazionale sulla base di quanto previsto nel budget approvato.



Finanze, a garanzia dell'anticipo; la fideiussione dovrà valere fino alla conclusione dei controlli in capo alle Autorità Designate del Fondo e fino ai 6 mesi successivi alla presentazione del conto annuale alla CE da parte dell'AR nel quale sono inserite le spese finali del progetto (art. 39 del Regolamento (UE) n, 514/2014) , fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione e comunque almeno fino al 30 settembre 2019. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Nel caso di polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo. Resta inteso che la predetta fideiussione non dovrà essere rilasciata in caso di soggetti pubblici.

- b) **rimborso intermedio⁶, non oltre la soglia del 30% dell'importo finanziato che risulta dal budget approvato (in caso di erogazione dell'anticipo), o dell'80% dell'importo finanziato che risulta dal budget approvato (in caso di mancata richiesta dell'anticipo).** L'importo erogato in sede di ciascun rimborso intermedio avverrà sulla base delle spese riconosciute ammissibili, a seguito dei controlli svolti dall'AR su quelle rendicontate nella relativa domanda di rimborso intermedio, al netto della percentuale di quota privata. Eventuali quote rendicontate e ammissibili eccedenti il 30% (in caso di erogazione dell'anticipo) o l'80% (in caso di mancata erogazione dell'anticipo) saranno riconosciute in sede di saldo finale;
- c) **saldo**, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dall'AR su quelle rendicontate nella domanda di rimborso finale.

10.2 I pagamenti saranno effettuati direttamente al Beneficiario e in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti, e saranno costituiti da due quote: comunitaria e nazionale. I pagamenti sono subordinati all'accreditamento della quota comunitaria da parte della Commissione Europea e quindi, l'Autorità Responsabile non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella

⁶ Previo raggiungimento di un livello di spesa almeno pari al 10%



liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.

10.3 Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila sul conto corrente identificato come segue (per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 L. 136/2010):

- Codice IBAN: in caso di enti privati:
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
IT30L0100003245350200022913
- Numero di conto: in caso di Ente Pubblico con contabilità speciale
- Banca BANCA D'ITALIA

Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	Indirizzo (residenza)	Città	Cap	Provincia	Codice fiscale
------	---------	------------------	-----------------	-----------------------	-------	-----	-----------	----------------

- Nome dell'intestatario del conto
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa
- Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i ad operare sul conto:

(Per i soggetti privati tenuti all'applicazione e per le fattispecie a cui la norma è applicabile)

In ossequio all'art. 3 della L. 136/2010, la presente Convenzione potrà essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sottoposte all'obbligo di tracciabilità siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui sopra e/o dei conti correnti dedicati, individuati nella Dichiarazione allegata alla presente Convenzione, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La parte che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, al ricorrere dei presupposti dell'art. 3 della L. 136/2010, potrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

10.4 In caso di Raggruppamento, per ciascun versamento effettuato dall'Autorità Responsabile sul conto indicato dal Beneficiario capofila, lo stesso dovrà inderogabilmente entro 40



giorni dalla ricezione dell'importo, salvo ritardi giustificati e valutati dall'Autorità Responsabile, trasferire ad ogni partner co-beneficiario, la somma corrispondente alla percentuale della loro partecipazione al progetto secondo quanto indicato nell'ultimo budget approvato. In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 della presente Convenzione, nonché alla sospensione dei successivi pagamenti fino alla dimostrazione dell'effettiva erogazione delle somme ai Partner.

Il Beneficiario Capofila ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Autorità Responsabile del trasferimento dei contributi ricevuti a tutti i partner co-beneficiari del progetto, trasmettendo le relative quietanze di pagamento non appena disponibili e, comunque, entro 15 giorni dal trasferimento.

10.5 Ogni somma reclamata dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Responsabile le eventuali economie di progetto e a non riutilizzarle in assenza di formale approvazione della stessa Autorità Responsabile, compatibilmente con la tempistica prevista nella presente Convenzione e nel rispetto delle regole di ammissibilità del Fondo. Il beneficiario non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione della stessa Autorità Responsabile.

10.6 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo sono tenuti a rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.

10.7 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila assicura che tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) relativi alle spese del progetto siano tenuti a disposizione dell'Autorità Responsabile, della Commissione e delle altre Autorità competenti per i cinque anni successivi alla data di ricezione del pagamento del saldo al Beneficiario finale da parte dell'Autorità Responsabile. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti sono conservati sotto forma di



originali o di copie autenticate su supporti cartacei e informatici che ne garantiscano l'adeguata conservazione.

10.8 I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi; è fatto, altresì, divieto di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati

11.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila deve garantire la tracciabilità dei dati soddisfacendo i seguenti criteri:

- a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata ovvero il sistema informatico (<https://fami.dlci.interno.it>) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto previsti;
- b) consentire alla Commissione il riscontro esatto tra gli importi che il Beneficiario ha riportato nei propri registri contabili ed i documenti giustificativi degli stessi, in possesso dell'Autorità Responsabile;
- c) dare evidenza delle fonti di finanziamento del progetto, in particolare ripartite in: (i) pagamento del contributo pubblico, (ii) attribuzione e trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo;
- d) conservare la documentazione inerente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione di affidamenti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati;
- e) conservare le prove documentali relative alla rispondenza dei target di riferimento, secondo le modalità previste dall'AR ed individuate all'art 4. Predisporre le modalità ritenute opportune di concerto con l'AR per assicurare l'attuazione del monitoraggio ex-post.

Art. 12 Controlli

12.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e i partner di progetto, e gli eventuali terzi affidatari potranno essere oggetto di controllo, sia documentale che fisico (in loco) da parte delle Autorità Designate del Fondo, della Commissione Europea, o di altri organismi di controllo.



12.2 In particolare, l'Autorità Responsabile disporrà verifiche e controlli, come previsti dai Regolamenti del Fondo, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto e si avvarrà delle risultanze dei controlli del revisore indipendente e dell'esperto legale. In merito alle attività di controllo, l'Autorità Responsabile potrà avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.

12.3 Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila potrà essere richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità Responsabile, fermo quanto previsto dal successivo Articolo 13.

In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.

12.4 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, dichiara che tutta la documentazione inerente all'esecuzione del progetto e i relativi atti connessi e conseguenti, ed anche relativi alle attività eseguite da eventuali partner, sarà depositata e conservata presso la sede Regione Piemonte Direzione coesione Sociale, via Magenta 12 Torino .

Tale documentazione deve essere conservata per i 5 anni successivi alla data di ricezione del pagamento del saldo al Beneficiario finale da parte dell'Autorità Responsabile.

Resta inteso che in caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Responsabile.

Art. 13 Sanzioni e revoche

13.1 L'Amministrazione valuterà periodicamente la corretta attuazione del progetto, attraverso verifiche e ispezioni come previste dai Regolamenti 514/2014/UE e 1042/2014/UE, anche avvalendosi di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale. Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili (con particolare riguardo agli interventi eventualmente richiesti all'art. 3 della Richiesta di presentare proposte in forma semplificata), l'Amministrazione invierà, a mezzo PEC, un'apposita richiesta al Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, con l'indicazione di un



termine perentorio per presentare chiarimenti, integrazioni o modifiche tali da sanare le difformità riscontrate. In caso di mancata o insufficiente risposta alle richieste avanzate l'Amministrazione applicherà una penale pari al 5% del valore del progetto e riterrà inammissibile la relativa spesa;

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, sarà informato con congruo anticipo delle decisioni dell'Autorità Responsabile in merito alle eventuali sanzioni finanziarie comminateli.

13.2 Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali, l'Amministrazione sia costretta ad applicare le sanzioni di cui al paragrafo che precede per un numero massimo di 2 volte, procederà, automaticamente, alla revoca dell'intero finanziamento, senza necessità di ulteriore avviso, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione del contributo, con atto dell'Amministrazione che dispone, altresì, in merito alle procedure di recupero delle somme assegnate.

13.3 Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, l'Autorità Responsabile può revocare in tutto o in parte il contributo erogato, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive e in caso di mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 12;
- b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività e/o di trasmissione delle documentazioni di cui all'art. 8, spettanti al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di *reporting* (es. relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio (in itinere ed ex post, qualitativo e quantitativo) e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa) sia sotto il profilo del mancato invio e sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 6;
- f) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma Nazionale di riferimento, dalle disposizioni del Fondo e dal progetto;



- g) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- i) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate in sede della presentazione della proposta;
- j) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 15 e degli obblighi di cui all'art. 17;
- k) violazione - laddove applicabili - delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- l) mancata vigilanza sull'operato del revisore contabile/esperto legale;
- m) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

Anche nei casi di cui al presente paragrafo, la revoca è disposta dall'Autorità Responsabile con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente, anche mediante l'escussione della fideiussione, laddove presentata.

La revoca del contributo è quantificata percentualmente in termini proporzionali e congrui alla gravità della violazione di cui l'Amministrazione ritenga responsabile il Beneficiario.

13.4 Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in merito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed in merito alla facoltà di revocare il contributo, nei casi di cui alle lettere b), d), e), g) e k) del presente articolo, l'Autorità Responsabile, constatato l'inadempimento, concederà al Beneficiario un termine di 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento contestato. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Autorità Responsabile procederà alla immediata risoluzione della presente Convenzione, senza necessità di previa diffida, dichiarando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

13.5 Nei casi di cui alle lettere i) e j) del presente articolo, l'Autorità Responsabile procederà alla risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. dichiarando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).



13.6 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Autorità Responsabile la somma in questione nel termine concesso dall'Autorità Responsabile.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali ovvero quelli moratori al ricorrere dei relativi presupposti. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l'Autorità Responsabile riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale andrà prioritariamente a copertura degli interessi e delle penali e successivamente della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'Autorità Responsabile potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), o tramite l'escussione della garanzia fideiussoria presentata (qualora richiesta).

13.7 Resta inteso che qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'Autorità Responsabile potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

13.8 Il Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

13.9 L'Autorità Responsabile potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, della procedura di riscossione per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre alle procedure ordinarie applicabili al caso di specie.

Art. 14 Protezione dei dati

14.1 Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dall'Autorità Responsabile esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione, senza recare alcun



pregiudizio, nella loro comunicazione, né ai servizi di auditing interno e/o a qualunque organismo di controllo istituzionale, né agli interessi finanziari dell'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto potranno, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. Il Beneficiario potrà inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente all'Autorità Responsabile.

14.2 Il Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

14.3 Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità Responsabile, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle loro funzioni.

14.4 Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 15 Regole di pubblicità

15.1 È compito del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o dei partner, informare il pubblico del contributo ricevuto dal Fondo. A tale scopo il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila si impegna a che i destinatari del progetto siano informati del finanziamento. Pertanto ogni documento riguardante il progetto dovrà riportare l'indicazione che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.

15.2 Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto, dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'Autorità Responsabile, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Beneficiario.

15.3 Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicità e informazione e relativamente alle modalità di attuazione di tali obblighi in capo al Beneficiario, si rimanda all'Allegato 1 sulle regole di pubblicità che è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 16 Foro competente

16.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 17 Conflitto d'interessi

17.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto, si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione..

17.2 Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Responsabile. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità Responsabile si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l'Autorità Responsabile revocherà il finanziamento ed applicherà le sanzioni previste dal precedente art. 13.

Art. 18 Proprietà e uso dei risultati

18.1 La proprietà di quanto realizzato in esecuzione della presente Convenzione, dei risultati delle azioni, dei progetti inclusi i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati ed i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, sarà conferita al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila ed a ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva competenza. Posto quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto e soggetto Capofila, per quanto di rispettiva competenza, garantiscono all'Autorità Responsabile il diritto di utilizzare gratuitamente e liberamente e di concedere a terzi, quanto realizzato in esecuzione della presente convenzione, i risultati delle azioni, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati i documenti ed i report legati ad esse, in modo da non violare alcuna disposizione in materia di riservatezza o diritti d'autore, di proprietà intellettuale e industriale esistenti.



18.2 Il Beneficiario, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, garantisce che nello svolgimento del progetto non vengano violati diritti d'autore, di privativa e/o know how di terzi e dichiara di avere la piena disponibilità di nomi e/o marchi attribuiti al progetto e/o a parti di esso e/o ai risultati degli stessi e comunque a tutti gli output ad essi relativi. In caso contrario il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila si impegna a tenere indenne e manlevare l'Autorità Responsabile da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti nomi e/o marchi.

Art. 19 Riservatezza

19.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto nonché il soggetto Capofila, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

19.2 L'obbligo di cui al precedente articolo 19.1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

19.3 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

19.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità Responsabile ha la facoltà di adottare le misure previste dall'Articolo 13, fermo restando che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità Responsabile.

19.5 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila e ciascun partner di progetto, si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) ove applicabile.

Art. 20 Sospensione

- 20.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 21 che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, se ed in quanto valutati come tali dall'Autorità Responsabile.
- 20.2 L'Autorità Responsabile si riserva, in caso di sospensione, la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 22 che segue. Qualora l'Autorità Responsabile non si avvalga della menzionata facoltà il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, una volta che le circostanze lo rendano possibile, e ne dovrà informare immediatamente l'Autorità Responsabile. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del Programma Nazionale, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Responsabile.

Art. 21 Forza maggiore

- 21.1 Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.
- 21.2 Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'Autorità Responsabile senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o PEC), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.
- 21.3 Nessuna delle parti della presente Convenzione può essere considerata inadempiente nel caso in cui riesca ad adempiervi per cause di forza maggiore.
- 21.4 In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospeso secondo quanto previsto dall'art. 20.



Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile

22.1 L'Autorità Responsabile può recedere unilateralmente e liberamente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione:

(i) per giusta causa. Sono da intendersi per giusta causa a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti circostanze:

- a) qualora sia stato depositato contro il Beneficiario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Beneficiario;
- b) qualora si verifichi una qualsivoglia fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione;
- c) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

22.2 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente realizzato), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. laddove applicabile.

22.3 Nei casi di recesso dell'Autorità Responsabile, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha 60 giorni dalla data in cui il recesso dalla presente Convenzione ha effetto, come notificato dall'Autorità Responsabile, per produrre una richiesta finale di pagamento secondo le procedure previste dall'art. 10. Se non è inviata alcuna richiesta di pagamento nei termini previsti, l'Autorità Responsabile non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso, e recupererà ogni somma eventualmente già corrisposta, se non comprovata da idoneo documento o rendiconto finanziario.

22.4 L'Autorità Responsabile comunica la sua volontà di recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata A/R (o altro mezzo equipollente).

Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo

- 23.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila può comunicare all'Autorità Responsabile la rinuncia parziale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha effettuato prestazioni e attività superiori al 50% del costo totale del progetto e la rinuncia totale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha realizzato prestazioni inferiori al 50% del costo totale del progetto.
- 23.2 L'Autorità Responsabile valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila di rimborsare in tutto o in parte la somma già erogata.

Art. 24 Accordi ulteriori

- 24.1 Qualora ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione della presente Convenzione al controllo dell'Ufficio Centrale del Bilancio ovvero di altre Autorità di controllo, la Convenzione medesima vincolerà il Beneficiario dalla stipulazione e l'Amministrazione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo (ovvero all'atto della maturazione del relativo, equivalente, silenzio-assenso). L'Amministrazione, in caso di necessità, potrà richiedere l'avvio delle attività prima dell'esito positivo del controllo ovvero, in caso di estrema necessità, prima della stipulazione della Convenzione stessa.
- 24.2 Per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico, la presente Convenzione di Sovvenzione potrà essere sospesa, risolta, revocata o dichiarata inefficace in tutto o in parte.
- 24.3 Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.
- 24.4 L'accordo ulteriore eventualmente sottoscritto, non può in ogni caso avere lo scopo o l'effetto di produrre cambiamenti alla Convenzione che possano mettere in discussione la decisione di finanziamento o porre in essere un iniquo trattamento delle parti.
- 24.5 L'Autorità Responsabile potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in conseguenza di esigenze sopravvenute di interesse pubblico. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila che intenda proporre una modifica alla presente



Convenzione, dovrà inviare una motivata richiesta scritta all'Autorità Responsabile non oltre un mese prima del termine di esecuzione del progetto.

FIRMA

(per l'Autorità Responsabile)

DATA

FIRMA

(per il Beneficiario)

DATA



Il sottoscritto **Gianfranco Bordone**, quale legale rappresentante del Beneficiario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione), art. 2 (Obblighi e Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 4 (Destinatari ed obiettivi del progetto), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), Art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Affidamento degli incarichi), art. 8 (Attuazione della Convenzione), art. 9 (Definizione di costi ammissibili), art. 10 (Condizioni di erogazione della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili), art. 11 (Condizioni per la tracciabilità dei dati), art. 12 (Controlli), art. 13 (Sanzioni e revoche), art. 14 (Protezione dati), art. 15 (regole di pubblicità), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Conflitto d'interessi), art. 18 (Proprietà e uso dei risultati), art. 19 (Riservatezza), art. 20 (Sospensione), art. 21 (Forza maggiore), art. 22 (Recesso dell'autorità Responsabile), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori).

FIRMA

(per il Beneficiario)

DATA



Allegati alla Convenzione di Sovvenzione

Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo

Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi

Allegato 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 2003

Allegato 4 - Tematiche incontri periodici AR/ BF



Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo

Regole Generali

Il Beneficiario Finale ha il compito di **informare** il pubblico dell'assistenza ricevuta dal Fondo, mediante le misure indicate di seguito nel documento. Il Beneficiario Finale deve affiggere una **targa permanente**, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri⁷:

- a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100.000,00;
- b) locali dedicati esclusivamente allo svolgimento delle attività progettuali;
- c) operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto d'infrastrutture o di costruzione.

Nella targa sono indicati il **tipo** e la **denominazione** del progetto. Inoltre le informazioni di seguito descritte occupano almeno il 25 % della targa:

- a) il logo dell'Unione Europea, conforme alle norme grafiche di seguito indicate, e il riferimento all'Unione Europea;
- b) il riferimento al Fondo.

Ogni documento riguardante i progetti, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, comprende una **dichiarazione** indicante che il progetto è stato **cofinanziato dal Fondo**.

L'Autorità Responsabile acquisisce, secondo quanto disciplinato all'art. 18 della Dichiarazione, il libero diritto di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione della presente Dichiarazione. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Autorità Responsabile in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Norme concernenti l'utilizzo da parte del Beneficiario Finale dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno

Relativamente all'apposizione di loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, è necessario richiedere con congruo anticipo l'approvazione per un eventuale utilizzo degli stessi indirizzando una e-mail a fami@pecdlci.interno.it.

⁷Condizioni a) e b).



I Beneficiari che desiderano utilizzare il logo, nella forma e nelle modalità autorizzate dall'Autorità Responsabile, possono farlo gratuitamente purché rispettino le seguenti condizioni:

- i loghi non possono essere utilizzati per scopi, attività o manifestazioni incompatibili con i principi e con gli obiettivi del Fondo. I loghi non possono essere riprodotti in nessun caso per fini illeciti e contrari al buon costume;
- l'utilizzo non deve dar adito a confusione fra l'utilizzatore e le istituzioni coinvolte. A tal fine nessun altro marchio di fabbrica, marchio di servizio, simbolo, disegno o denominazione commerciale può essere utilizzato insieme ai loghi;
- i loghi non possono essere utilizzati a fini commerciali. Chiunque intenda riprodurre i loghi nell'ambito delle proprie attività è autorizzato a farlo a condizione che tale uso sia effettuato a titolo gratuito e non sia oggetto di alcun valore aggiunto con possibili ripercussioni sui cittadini italiani ed europei. L'Autorità Responsabile autorizza in particolare la riproduzione del logo su qualsiasi oggetto destinato a promuovere le attività finanziate dal Fondo;
- l'utilizzo deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore e non deve violare i diritti morali o patrimoniali dell'autore né i diritti ceduti da quest'ultimo all'Autorità Responsabile;
- l'utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione visiva dei loghi stabilita dall'Autorità Responsabile. Sono consentite solo le modifiche espressamente autorizzate dall'Autorità Responsabile;
- la presente autorizzazione d'uso non conferisce all'utilizzatore alcun diritto sui loghi né la facoltà di reclamare alcun diritto;
- l'utilizzatore non può registrare né chiedere la registrazione, in nessun paese dell'Unione Europea, di alcun marchio o denominazione contenente i loghi o somigliante ai loghi al punto tale da risultare ingannevole o da indurre confusione.



Istruzioni riguardanti il logo dell'Unione Europea e definizione dei colori standard

Nella tabella seguente viene riportata la descrizione grafica del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

Il logo
Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità
Descrizione araldica
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.
Descrizione geometrica
Il logo è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche tecniche dei colori del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

I colori regolamentari
I colori del logo sono i seguenti: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.
Riproduzione in quadricromia
In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di "Process Yellow". Mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process Magenta" si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE.
Riproduzione in monocromia
Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il "Reflex Blue"), usarlo al 100% per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).
Riproduzione su Internet
PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).
Riproduzione su fondi colorati
Il logo va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



Uso da parte di terzi del logo dell'Unione Europea

L'uso del simbolo europeo è subordinato alle seguenti condizioni:

- non deve creare confusione tra l'utilizzatore e l'Unione europea o il Consiglio d'Europa;
- non deve essere legato ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

L'autorizzazione ad usare il simbolo europeo non conferisce alcun diritto d'esclusiva, non permette l'appropriazione di tale simbolo o di un marchio o logotipo simile, sia a mezzo di deposito registrato sia in qualsiasi altro modo. Ogni caso sarà esaminato individualmente per verificare il rispetto dei suddetti requisiti. L'autorizzazione non sarà concessa qualora il simbolo sia utilizzato a fini commerciali congiuntamente al logotipo, nome o marchio di una società.

Eventi, manifesti e pubblicazioni (incluso quelle elettroniche)

Nel caso si organizzino eventi quali workshop, seminari e conferenze di presentazione occorre richiedere all'Autorità Responsabile l'approvazione preventiva per un'eventuale partecipazione. A fronte di tale approvazione, è necessario esporre all'interno della sala dove l'evento ha luogo la bandiera dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana.

Per quanto riguarda la realizzazione di materiali correlati all'evento (inviti, badge, fondali, cartelline, ecc...), di manifesti e di pubblicazioni in generale (brochure, comunicati stampa, lettere d'informazione, dépliant, ecc.), è necessario concordare con l'Autorità Responsabile il formato grafico e le specifiche tecniche del materiale prodotto (cartaceo, audiovisivo o digitale).

Nello specifico, il materiale prodotto deve riportare quale intestazione:

- il logo dell'UE riportando la dicitura "Progetto co-finanziato dall'Unione Europea" (in alto a sinistra);
- il logo del Ministero dell'Interno, riportando la dicitura "Ministero dell'Interno" (in alto a destra);
- il riferimento al Fondo (immediatamente sotto ai due loghi), con specifica indicazione dell'Obiettivo Specifico e dell'Obiettivo Nazionale nell'ambito dei quali è realizzato il progetto.



Esempio



Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo stesso dovrà comparire nell'intestazione della home page.

Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della Commissione europea (http://ec.europa.eu/index_it.htm) e del Ministero dell'Interno (<http://www.interno.it>) attraverso i relativi loghi.

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che:

- tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale ideale;
- il logo dell'UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti;
- il logo del Ministero dell'Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;
- il logo dell'UE e quello del Ministero dell'Interno non siano di dimensioni inferiori a quelle di tutti gli altri loghi presenti.

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del Ministero dell'Interno unitamente al logo dell'Unione Europea senza le suddette diciture.

Esempio



Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il Beneficiario Finale può inserire il proprio logo e nominativo (in caso di raggruppamento, i loghi e i nominativi del Beneficiario Capofila e dei Partner di Progetto), a piè di pagina del materiale prodotto.



Riferimenti

Tutti i loghi da utilizzare, secondo le indicazioni di cui sopra, sono reperibili sui seguenti siti internet:

- Logo Unione Europea: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_it.html ;
- Logo Ministero dell'Interno: www.interno.gov.it

Documentazione di riferimento

- Art. 53 del Regolamento (UE) N. 514/2014
- Regolamenti UE N. 1048/2014 e 1049/2014



La compilazione del presente modulo non dovrà essere effettuata nel caso in cui il Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila) sia un soggetto di natura pubblica. Tuttavia, lo stesso in caso di affidamento di parte delle attività a soggetti privati è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto clausole che prevedano il rispetto della legge 136/2010.

Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi

(rispetto a quanto previsto dall'art.10 della Convenzione ai sensi della normativa relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010)

Il/La sottoscritto/a **Nome e Cognome** nato/a a il **00/00/0000**, , nella qualità di legale rappresentante del Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, Beneficiario Capofila) di cui infra:

- Ragione Sociale:
- Codice Fiscale / Partita I.V.A.:
- Indirizzo:

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

Dichiara:

1. che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Amministrazione sono:

Estremi identificativi

- Codice IBAN: in caso di enti privati
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
- Banca:
- Nome dell'intestatario del conto:
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa:

Generalità persone delegate ad operare:

- Nome e Cognome:



- C.F. [REDACTED]
- Luogo e data di nascita [REDACTED]
- Residente a [REDACTED] in [REDACTED]

- Nome e Cognome: [REDACTED]
- C.F. [REDACTED]
- Luogo e data di nascita [REDACTED]
- Residente a [REDACTED] in [REDACTED]

- Nome e Cognome: [REDACTED]
- C.F. [REDACTED]
- Luogo e data di nascita [REDACTED]
- Residente a [REDACTED] in [REDACTED]

(si precisa che in caso il Beneficiario utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. che in caso di affidamento da parte dell'Amministrazione di appalti di lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 art.3 Legge 136/2010, si provvederà ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della



- propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;
5. che qualora nel prosieguo della procedura di selezione e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.
 6. che, se previsto in relazione all'oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 della L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta dell'Amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
 7. di autorizzare al trattamento e l'utilizzo dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003.



Allegato 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 2003

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto.

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Soggetto Beneficiario al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per l'Autorità Responsabile di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.

Il titolare del trattamento è l'Autorità Responsabile del Fondo.

FIRMA

(per il Beneficiario / Beneficiario Capofila)

DATA



Allegato 4 - Tematiche incontri periodici AR/BF

1. Stato di avanzamento delle attività progettuali

Condivisione dello stato di avanzamento in termini di descrizione delle attività realizzate, performance di progetto (raggiungimento di obiettivi e valutazione); eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione e alle tempistiche concordate.

Condivisione con l'AR delle problematiche e delle relative misure correttive, eventualmente riscontrate dall'Amministrazione e/o dagli attori istituzionali a vario titolo coinvolti nell'ambito delle attività progettuali.

2. Eventi e Comunicazione

Condivisione di eventi, manifestazioni, convegni, seminari etc. da effettuarsi in relazione al progetto.

3. Presentazione degli output di progetto

Condivisione strumenti e prodotti realizzati in fase di implementazione dei progetti